

LA TRAPPOLA DEI FONDI PENSIONE

di Marcello Mestosi

Relazione per l'iniziativa "Quali diritti per i lavoratori?" (Cagliari, 24/02/2007) organizzata dall'Associazione politico-culturale "Giap" - <http://www.associazionegiap.org/>

«L'economia politica, in quanto è borghese, cioè in quanto concepisce l'ordinamento capitalistico, invece che come grado di svolgimento storicamente transitorio, addirittura all'inverso come forma assoluta e definitiva della produzione sociale, può rimanere scienza soltanto finché la lotta delle classi rimane latente o si manifesta soltanto in fenomeni isolati».

Da **Karl Marx**, proscritto alla seconda edizione de *Il Capitale*, Londra 24 gennaio 1873.

Il principale problema economico, sociale e politico, così in Italia come in altri paesi europei, è quello di come rilanciare la crescita e l'occupazione. Questo problema è fortemente intrecciato con il ruolo da assegnare allo stato sociale. La riduzione rapida e consistente del bilancio pubblico a carico del sistema pensionistico rappresenterebbe l'unica ricetta applicabile. La ragione, apparentemente ovvia, può essere così sintetizzata: in epoca keynesiano-fordista il reddito dei pensionati risultava agganciato alle retribuzioni dei lavoratori, allora in rapida ascesa per la veloce dinamica della produttività. Al rallentamento di quest'ultima, in assenza di una diminuzione tempestiva delle pensioni, si è avuto come conseguenza uno spostamento della distribuzione del reddito a sfavore dei lavoratori e a favore dei pensionati. A questo si aggiunga l'ulteriore aggravamento della spesa per le pensioni determinato dall'invecchiamento della popolazione. Tutto ciò imporrebbe, come emerso dall'agenda politica del governo in carica, un innalzamento seppur graduale dell'età pensionabile insieme ad un abbassamento, attraverso il "ritocco" dei coefficienti di calcolo, del livello reale delle future pensioni.

Da qui la necessità dell'introduzione di un secondo pilastro, come *conditio sine qua non* per fornire ai lavoratori un accesso alle risorse reali più sostanzioso, si sostiene, di quello che la pensione pubblica sarà in grado di garantire. Quello che viene proposto è un nuovo patto sociale che può essere riassunto citando le parole dell'ideologo neoliberista Alain Minc: «Il taglio della spesa pubblica consentirebbe una riduzione del carico fiscale, specialmente di quello impositivo e contributivo a carico delle imprese; fattore decisivo per stimolare la crescita economica. D'altra parte la costituzione e/o il rafforzamento dei fondi pensione spingerebbe verso l'alto i risparmi, quindi gli investimenti ed automaticamente l'occupazione...» con la definitiva risoluzione, aggiungo, di ogni genere di problema di tipo economico

con buona pace di tutti gli scettici di ogni fede politica. Ma tutto questo, ci si chiede, come avverrà, con quali rischi e a carico di quali soggetti, con quali costi e, soprattutto, con quali prospettive?

Dal 1994, a partire da un rapporto della banca mondiale, *A verting the old age crisis: policies to protect the old and promote growth*, diffuso per i tipi della Oxford University Press, si posero le basi ideologiche di un sistema pensionistico articolato su tre pilastri: il primo, costituito dal sistema pubblico, obbligatorio, a ripartizione che dovrebbe limitarsi a garantire un livello minimo di pensione. Il secondo pilastro, sempre obbligatorio, privato e a capitalizzazione, possibilmente a contributi definiti. Il terzo, infine, facoltativo, anch'esso privato e a capitalizzazione, costituito da eventuali ulteriori accantonamenti a scopo pensionistico di natura volontaria. La tesi sostenuta dalla banca mondiale è questa: le tendenze demografiche e i mutamenti strutturali del capitalismo spingono ineluttabilmente verso un dimagrimento del primo pilastro (pubblico) con la conseguente necessità di un rafforzamento di quello privato. Nell'ottobre del 2000 la commissione europea si assunse l'impegno di sostenere lo sviluppo dei fondi pensione in tutti i paesi dell'Unione. Per l'Italia, con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252 – *Disciplina delle forme pensionistiche complementari* - è stata regolamentata questa materia sancendo di fatto la possibilità di impiegare gli accantonamenti futuri del TFR di ciascun lavoratore a partire da 1° gennaio 2008. Con la legge finanziaria per l'anno 2007, anticipando l'entrata in vigore di detta normativa al 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti del settore privato sono stati posti di fronte al dilemma di come aderire alla cosiddetta riforma del TFR scegliendo, entro il 30 Giugno 2007, tra l'opportunità di lasciare il TFR in azienda oppure, destinarlo ai fondi pensione a ciò disponibili.

Posta in questi termini la scelta appare piuttosto scontata. Esponendo con chiarezza le incertezze attraverso cui la normativa si articola, il quadro diventa un po' meno rassicurante di quello che appare. Più precisamente, la scelta si concentra tra l'opzione di lasciare il TFR in azienda, garantendosi con ciò che le tutele contenute e disciplinate dall'art. 2120 del cod. civ. conservino il loro originale scopo previdenziale, costituito da una quota vincolata del salario complessivo, vincoli che riguardano sia il ritardato pagamento, sia la remunerazione dell'interesse connesso a quel ritardo (c.d. rivalutazione). Ciò implica per i lavoratori un sostegno al reddito per diverse esigenze: quelle derivanti in conseguenza del pensionamento; da una – ormai molto probabile – perdita del posto di lavoro; da una eventuale necessità di finanziamento dell'acquisto della prima casa o di altre spese straordinarie, come ad esempio cure sanitarie, ecc. E' bene precisare che la forzosità del risparmio così intesa è tipica delle assicurazioni sociali e nasce dalla considerazione teorica e dalla constatazione empirica che non sempre gli individui sono in grado di far fronte efficacemente alle proprie necessità, specie se esse si manifesteranno lontano nel tempo. Tale concetto è o era così consolidato che storicamente è stato condiviso sia dalle organizzazioni

dei lavoratori sia dai più illuminati pensatori e responsabili politici liberisti e conservatori.

Nel caso in cui, invece, si scelga di trasferire la quota di TFR maturanda futura ad una delle forme disponibili di previdenza complementare, si opterà per la sostituzione *tout court* della liquidazione con una rendita vitalizia il cui calcolo, al momento dell'erogazione, è teso ad individuare un coefficiente di conversione del capitale in rendita, espresso in delle tabelle attuariali stabilite, a loro volta, da tavole di mortalità che tengono conto del sesso e dell'età del lavoratore, al momento del suo pensionamento. Tale importo così calcolato non è automaticamente reversibile con l'ovvia conseguenza che nel caso in cui la reversibilità venga richiesta, questa influirà sull'importo della rendita.

Tale farraginosità rende chiare due cose: 1) E' impossibile prevedere quale sarà la rendita che il lavoratore conseguirà da futuro pensionato, perché ciò dipenderà dalla benevolenza o meno del dio mercato; 2) Il rischio speculativo viene scaricato esclusivamente sui lavoratori: il contributo è certo e definito, la prestazione no! Detto rischio, accompagna l'individuo in tutto il periodo in cui i suoi denari sono investiti. Ad esempio, in materia di anticipazione la disciplina contenuta nel D.lgs 252/2005 è molto chiara: il lavoratore ha diritto a ricevere l'importo richiesto per i motivi disciplinati dall'art. 2120 del cod. civ. in percentuale alla posizione maturata. Per cui, nel caso in cui l'investimento registri un andamento negativo è facile immaginarne le conseguenze. Ancora, in materia di riscatto della propria posizione individuale investita, ad esempio a seguito di licenziamento, la normativa sopraccitata dispone che «l'aderente che prima del pensionamento perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può chiedere il riscatto parziale o totale della posizione nei seguenti casi: il riscatto parziale nel caso in cui il periodo di disoccupazione sia compreso tra 12 e 48 mesi; il riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione sia superiore ai 48 mesi».

L'illusione a cui sono sottoposti i lavoratori è un'illusione tipicamente monetaria e viene veicolata dalla pubblicazione dei supposti risultati eccezionali conseguiti negli ultimi anni dai fondi pensione. Percentuali elevatissime messe a paragone, in un improbabile confronto, con gli stessi livelli di rivalutazione garantiti dal TFR per gli stessi periodi. Ondate di numeri che certo non aiutano a chiarire le idee. Con ciò, premesso che chi vuole investire può trovare qualsiasi tipo di sostegno ideologico più o meno fondato scientificamente, qui preme fare alcune ulteriori precisazioni in merito alle conseguenze derivanti dalla scelta di investire il proprio TFR nei fondi di investimento. Il TFR così come lo conosciamo gode della garanzia rappresentata dal meccanismo di rivalutazione. Detto meccanismo di calcolo è teso a tutelare il potere d'acquisto della retribuzione differita, fino al 6% di inflazione (indice ISTAT). Nessun fondo che investa in comparti prudenziali è in grado di garantire rendimenti tali da recuperare un'erosione monetaria di

quella misura. Di questo la normativa è consapevole tanto da esplicitarlo in diversi punti del suo stesso testo. Il rischio che si corre è quello di far passare per rendimenti proprio tassi che sono pari o inferiori a quelli dell'inflazione.

Per chiudere il cerchio dei rischi cui va incontro il lavoratore nel caso in cui scelga di investire i propri quattrini in un fondo di previdenza complementare è bene tener conto di un'altra questione di vitale importanza. Lasciare il TFR in azienda significa godere delle garanzie del fondo INPS a ciò costituito in caso di insolvenza dell'azienda in seguito, ad esempio, ad un fallimento. Tali garanzie, ovviamente, non si estendono ai casi di fallimento dei fondi pensione; cosa che non è assurdo immaginare (vedi il caso ENRON e la galassia dei fondi pensione ad esso collegati). Non solo, a quanto espresso finora si aggiunga che il TFR lasciato in azienda non ha costi. In caso di investimento i costi ci sono e sono rilevanti e i rendimenti devono essere tali da compensarli. Dei costi nessuno parla. Si possono però facilmente rappresentare e immaginare. I fondi pensione sono strutture complesse con costi rilevanti derivanti da organi direttivi di diversa natura, sedi, beni, ecc. I soldi da loro raccolti vanno depositati in banche (c.d. depositarie) che a loro volta rappresentano un costo. La stessa rendita verrà pagata da una assicurazione con la quale il fondo stipula un contratto, e così via.

E' inutile precisare che la normativa promuove e sostiene in varie forme il condizionamento del consenso dei lavoratori affinché esprimano volontariamente la scelta di aderire ai fondi pensione. Tale condizionamento viene esercitato su più livelli: anzitutto attraverso incentivi contributivi, anche a carico delle imprese più che compensate di questo loro "sforzo" economico, alle quali è dato il potere di informare i lavoratori e di orientarne quindi le scelte; attraverso incentivi di natura fiscale; attraverso la trappola del silenzio-assenso; attraverso la confusione alimentata dalla disinformazione ed alla farraginosità delle eccezioni previste dalla normativa; attraverso lo stesso consenso sostenuto dai sindacati – salvo qualche voce contraria – corresponsabili di non aver coinvolto i lavoratori nel processo decisionale di autorizzazione della disponibilità di utilizzo del loro TFR per la riforma in questione.

Ciò detto, quello a cui probabilmente si andrà incontro è una drastica riduzione del reddito e delle garanzie da esso derivanti per la vecchiaia, con l'ovvia estensione della precarietà oltre il periodo di attività lavorativa degli individui. Una sciagura, specialmente per i giovani, che tanta precarietà nella loro attività lavorativa dovranno sopportare, giovani di cui tutti dicono peraltro di interessarsi.